razione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr);
richiamate le convenzioni sottoscritte da Physioswiss con gli assicuratori malattie riguardanti la retribuzione delle prestazioni dei fisioterapisti, valide fino al 31 dicembre 2024;
preso atto che le trattative tra Physioswiss e gli assicuratori malattie non hanno portato per il momento ad alcun accordo per l'anno 2025 per quanto concerne le prestazioni dei fisioterapisti;
tenuto conto delle istanze di proroga della convenzione tariffale esistente sottoposte al Consiglio di Stato da parte di Physioswiss in data 10 dicembre 2024, tarifsuisse sa il 19 dicembre 2024 e la Cooperativa di acquisti HSK SA il 28 gennaio 2025;
richiamata la facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di un anno le convenzioni in assenza di accordo tra le parti;
consultate le parti;
considerata la non obbligatorietà della consultazione del Sorvegliante dei prezzi in caso di proroga di convenzioni,

decreta:

Art. 1 [1]Sono prorogate di un anno le convenzioni sottoscritte da Physioswiss con gli assicuratori malattie riguardanti la retribuzione delle prestazioni dei fisioterapisti.
[2]Il valore del punto tariffale ammonta a 0.95 franchi dal 1° gennaio 2025.

Art. 2 Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 5 febbraio 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali

del 26 febbraio 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013, del 12 luglio 2016, del 25 aprile 2018, del 10 ottobre 2018, del 22 gennaio 2019, del 27 ottobre 2021 e del 14 giugno 2023 (BU 47, 2013, 37, 2016, 35, 2018, 48, 2018, 9, 2019, 44, 2021 e 26, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 4. Diligenza e fedeltà - Divieto di concorrenza

(…)

4.3. Su richiesta del datore di lavoro e in presenza di indizi concreti, il dipendente deve fornire una dichiarazione scritta che attesti ch'egli non è sotto l'influsso di sostanze che possono pregiudicare il lavoro, la sicurezza e/o la guida di un veicolo.

Art. 10. Classificazione del personale – Salari

10.1. Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Funzione personale non dirigente	Salario minimo mensile	Salario minimo all'ora/base
Ingegnere forestale SUP	fr. 5'835.--	fr. 30.95
Forestale ST	fr. 5'362.--	fr. 28.45
Capo squadra	fr. 4'917.--	fr. 26.10
Selvicoltore qualificato	fr. 4'689.--	fr. 24.90
Operaio forestale	fr. 4'462.--	fr. 23.70
Ausiliario forestale	fr. 4'246.--	fr. 22.55
Operaio qualificato	fr. 4'491.--	fr. 23.85
Personale amministrativo con AFC	fr. 4'300.--	fr. 24.80

Art. 11. Adeguamento del salario al rincaro

(…)

(…) per i dipendenti attivi al 31 dicembre 2024, è previsto un adeguamento al carovita dello 0.6 %.

Art. 13. Indennità per retribuzione oraria

Al salario orario si aggiunge un'indennità per vacanze:

- 8.33 % per il lavoratore che ha diritto a quattro settimane;
- 9.70 % per chi ha diritto a 23 giorni di vacanza;
- 10.64 % per chi ha diritto a cinque settimane;
- 13.04 % per chi ha diritto alle sei settimane di vacanza.

Al salario orario maggiorato dall'indennità delle 15 festività cantonali (6.12%) e dall'indennità vacanze si aggiunge la 13.ma mensilità (8.33 %)

Se i giorni di festività cantonali sono inferiori a 15 in un anno, la percentuale del 6.12% va ridotta in proporzione. La Commissione paritetica Forestale (CPF) comunica ad inizio anno qual è la percentuale da applicare.

Art. 20. Indennità per impedimento al lavoro per malattia

20.1. Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un'indennità giornaliera di malattia, in caso di inabilità lavorativa, che copra almeno l'80% dal 1° giorno del salario lordo percepito, secondo i criteri LAMal o (…) LCA, garantendo le condizioni minime previste nell'appendice 3 (…).

Art. 35 Contributi paritetici

35.1. Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale continua.
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico a favore dell'applicazione pari allo 0.4% del salario AVS percepito e un contributo a favore del perfezionamento pari allo 0.3 % del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori.
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Tutti i datori di lavoro versano, per ogni dipendente sottoposto al CCL, un contributo paritetico a favore dell'applicazione pari allo 0.05% dei salari AVS versati e un contributo a favore del perfezionamento professionale pari allo 0.05% dei salari AVS versati.

Appendice 3

(…)
Indennità perdita di guadagno malattia

Elenco prestazioni:

a) Prestazioni d'indennità malattia all' 80% del salario lordo dal primo giorno fino a 730 indennità giornaliere per caso, indipendentemente dal grado di incapacità lavorativa (percentuali e periodo d'attesa secondo CCL).
L'interruzione del contratto di lavoro (per tutte le categorie di lavoratori, inclusi i frontalieri) non influisce sul diritto alle indennità che sono esigibili sino alla scadenza (max 730 gg).
Le stesse devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova come pure nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi durante il periodo di carenza.
b) Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l'assicurato, prima dell'insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
c) Il periodo d'attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

(…)

f) Incapacità parziale al lavoro: l'indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un'incapacità lavorativa del 25%.

(…)

h) Passaggio all'assicurazione individuale: all'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori residenti in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all'assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
Il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente.
L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

(…)

j) Congedo non pagato: l'assicurazione deve rimanere in vigore anche durante il congedo non pagato a condizione che non sia superiore a 180 gg, senza scioglimento del contratto di lavoro. Per la durata prevista del congedo non sussiste il diritto a prestazioni assicurative e non deve essere pagato nessun premio. Se la persona assicurata si ammala durante il congedo non pagato, l'assicuratore può scalare i giorni dall'inizio dell'incapacità al lavoro fino alla ripresa prevista dell'attività lucrativa dall'eventuale periodo d'attesa e dalla durata delle prestazioni.

(…)

l) Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.

m) Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.

(…)

p) L'indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all'ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione. (…)

q) Validità territoriale:
- L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
- Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
- Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.

(…)

t) Modifiche successive delle prestazioni d'Indennità giornaliera di malattia: a seguito di eventuali modifiche dei punti dalla lettera a) alla lettera q) sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate d'obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla prossima scadenza contrattuale.

II
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro.

III
Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2025 ed è valido fino al 30 giugno 2028.

Bellinzona, 26 febbraio 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 7 marzo 2025